

12 APR. 2013

N. 613 ud.

**VADEMECUM PER LA RILEVAZIONE DELLE ORDINANZE EX ART. 185 BIS
C.P.C. nell'ambito del Progetto "Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice
conciliativa, estensione della banca dati conciliazione" (B.D.D.C.)"**

~ Breve Premessa

Il Tribunale di Foggia nell'anno 2017 ha aderito al Progetto della BDDC – Banca Dati delle Ordinanze Conciliative, che propone, in estrema sintesi, di favorire la cultura della conciliazione e la definizione più celere del contenzioso attraverso la valorizzazione degli strumenti conciliativi che il legislatore offre al giudice ed alle parti del processo. Tra questi strumenti si colloca l'istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all'art. 185 bis c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013).

Favorire la crescita culturale in questa materia e verificare gli effetti della conciliazione raggiunta per il tramite dell'intervento proficuo del giudice, comporta, tra l'altro, la necessità che la definizione del contenzioso attraverso i provvedimenti ex art. 185 bis c.p.c. possa essere rilevata attraverso gli applicativi in uso nel processo civile (SICID - CONSOLLE).

Il presente Vademecum illustra, a questi fini, le modalità operative che il giudice ed il cancelliere devono seguire in occasione della emissione e scarico dei provvedimenti ex art. 185 bis c.p.c.

~ Modalità operative per il Giudice

Il giudice redige, mediante la creazione in ambito "Consolle", attraverso il "modellatore", un apposito modello intitolato "Ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.", e deposita telematicamente le ordinanze contenenti proposte conciliative del giudice ex art. 185 bis c.p.c.

Ove il provvedimento venga redatto in forma cartacea, e depositato quindi nella forma tradizionale, esso andrà titolato come "Ordinanza ex art. 185 bis c.p.c."

Il provvedimento potrà avere anche altro contenuto oltre alla proposta conciliativa (ad es., ammissione dei mezzi istruttori, invio delle parti in mediazione delegata, ecc.): in tal caso potrà anche non essere titolato come "Ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.", purchè venga segnalato dal magistrato alla Cancelleria, con le modalità di cui appresso, al fine di effettuare l'annotazione aggiuntiva al SICID (v. infra).

Il provvedimento potrà essere emesso anche in udienza: in questo caso sarà contenuto nel relativo verbale.

Indipendentemente dalla modalità e fase processuale in cui il giudice formula la proposta conciliativa/transattiva, il giudice avrà cura di segnalare sempre alla Cancelleria ogni ordinanza contenente una proposta ex 185 bis c.p.c., indicando nel provvedimento “Manda alla cancelleria di eseguire l’annotazione “art. 185 bis””.

La suddetta prescrizione deve essere data alla cancelleria UNA SOLA VOLTA, nel provvedimento che contiene la proposta conciliativa. Ad ogni rinvio che la causa dovesse eventualmente patire dopo che sia stata effettuata la proposta conciliativa (qualunque ne sia la ragione, ivi compreso il rinvio richiesto dalle parti per poter perfezionare il percorso conciliativo) nessun’altra annotazione di sorta deve essere eseguita dalla cancelleria e/o deve essere demandata dal giudice alla cancelleria.

Le modalità di definizione del giudizio nel quale le parti siano addivenute a conciliazione (accogliendo -pienamente o meno non rileva- la proposta del giudice), sono le seguenti:

- A) le parti abbandonano il giudizio che si estingue ex art. 309 c.p.c.;
- B) le parti transigono il giudizio con apposito verbale di conciliazione giudiziale o riportando l’accordo conciliativo a verbale. Il giudice dà atto della avvenuta conciliazione giudiziale, e quindi ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- C) le parti danno atto di avere transatto la lite stragiudizialmente recependo la proposta conciliativa del giudice e chiedono congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. In merito ad una richiesta di questo tenore proveniente dalle parti, l’interesse meritevole di tutela che potrebbe giustificare la pronuncia di sentenza si potrebbe ravvisare nella necessità di regolare le spese del giudizio (secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, perché le parti non hanno, ad esempio, sul punto trovato accordo o il loro accordo prevede che le spese saranno regolate come da sentenza, o casi simili), oppure perché le parti abbiano necessità di ottenere una pronuncia di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 4331/94, Cass. n. 304/97). Diversamente non pare possa sussistere

interesse delle parti a chiedere che il giudizio venga definito con sentenza, per cui si ricadrà nell'ipotesi sub B).

D) Nel caso di procedure cautelari o sommarie, la formula definitiva potrà essere quella del non luogo a provvedere.

~ **Modalità operative per il Cancelliere**

Ogni volta che il giudice segnala la pronuncia in udienza o il deposito fuori udienza di un provvedimento contenente una proposta conciliativa del magistrato ex art. 185 bis c.p.c., il Cancelliere inserisce un'annotazione, avente per contenuto la voce omogenea ed univoca "art. 185 bis" (se in udienza, come annotazione a margine della data di udienza, se fuori udienza al momento del deposito del provvedimento a scioglimento della riserva), che sarà visibile dallo storico SICID (v. screenshot allegati in fig. 1 e 2)

L'annotazione "art. 185 bis" va eseguita tal quale, senza alcuna aggiunta o modificazione del testo, onde agevolare la successiva ricerca per parola chiave a cura del CISIA.

L'annotazione va eseguita in concomitanza con lo scarico dell' "evento di sistema" (ad es., scioglimento riserva, rinvio per tentativo di conciliazione, attesa esito udienza... ecc.) corrispondente all'emissione di ciascuna proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. segnalata dal giudice.

Il provvedimento, se contenente esclusivamente la proposta conciliativa/transattiva del magistrato, potrà essere censito come "atto non codificato" (secondo il workaround suggerito in sede di risposta a ticket n. 15219 del 2016).

L'annotazione dovrà essere apposta una sola volta per ciascun fascicolo interessato dalla pronuncia di un'ordinanza ex art. 185 bis e non reiterata ad ogni successivo ed eventuale rinvio della medesima causa per tentativo di conciliazione (onde evitare che siano involontariamente generate duplicazioni in fase di rilevazione).

La data dell'annotazione (e dell' "evento di sistema" in corrispondenza del quale la stessa viene operata) dovrà corrispondere a quella di effettiva formulazione della proposta conciliativa del magistrato all'interno del provvedimento (ad es. data del deposito scioglimento riserva, data dell'udienza in cui la proposta è stata formulata a verbale, ecc.), e dunque, anche se apposta in un secondo momento perché originariamente omessa, dovrà riportare la data reale dell' "evento 185bis" (onde evitare di falsare la rilevazione dei tempi di definizione del processo).

~ **Modalità operative per le rilevazioni da parte del CISIA e la redazione dei report statistici**

Il CISIA effettua periodicamente un monitoraggio delle annotazioni registrate dalla Cancelleria mediante l'interrogazione del sistema SICID con ricerca per "parole chiave", laddove la parola chiave è "art. 185 bis", ossia il testo dell'annotazione inserita dalla Cancelleria nello storico del fascicolo al momento dell'emissione dell'ordinanza da parte del Giudice;

Il CISIA rileva trimestralmente le ordinanze ex art. 185 bis c.p.c. in correlazione con lo stato dei procedimenti in cui sono state emesse, estraendo e catalogando i seguenti dati: a) numero ordinanze 185 bis emesse; b) stato dei fascicoli in cui sia stata emessa un'ordinanza ex 185 bis (suddivisi in 4 gruppi omogenei: pendente/ definito/conciliato/altrimenti definito).

I fascicoli in cui è annotata l'emissione di un'ordinanza ex 185 bis, che alla prima rilevazione risultano ancora pendenti, continuano ad essere monitorati nei trimestri successivi fino alla definizione.

I dati estratti trimestralmente vengono riportati dal CISIA in un foglio di lavoro EXCEL, contenente il riepilogo del totale delle ordinanze ex 185 bis emesse e dello stato dei procedimenti interessati, distinti per tipologia, con successiva ulteriore divisione in 4 sottogruppi (1) definito con sentenza o altro; 2) pendente ancora da monitorare; 3) conciliato con verbale di conciliazione; 4) altrimenti definito, nelle variabili cancellato, estinto, archiviato, ecc.).

I report trimestrali, depurati dei dati identificativi dei singoli fascicoli, sono trasmessi al Mag.rif., al RID ed al Referente del Progetto per le finalità strettamente necessarie all'attuazione ed allo sviluppo dello stesso.

Con periodicità non inferiore all'anno viene redatto un report riepilogativo dei flussi deflativi della conciliazione endoprocessuale.

Detto report riepilogativo, a cura del Referente del Progetto e del RID viene trasmesso ai Capi degli Ufficio, per ogni valutazione organizzativa (ufficio del processo e programmi di gestione) ed utilizzato a fini di studio, divulgazione e formazione nelle varie sedi istituzionali, anche con l'ausilio di grafici illustrativi della diffusione dell'istituto della conciliazione endoprocessuale e degli standard migliorativi dei tempi e dell'efficienza del servizio giustizia.

~ **Modalità operative per l'invio, da parte del giudice, del provvedimento ex art. 185 bis c.p.c. alla Banca Dati**

Il giudice che ha redatto il provvedimento contenente la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., può curare l'invio dei provvedimenti alla Banca Dati per l'arricchimento della stessa. Il provvedimento sarà inviato, ove possibile, in formato di documento informatico PDF estratto dall'archivio in consolle, ed in formato Word previa verifica della conformità all'originale depositato, e con la medesima intestazione del file, mediante inoltro diretto via e-mail alla casella di posta elettronica della Referente del Progetto dott.ssa M. Delia all'indirizzo mirella.delia@giustizia.it (mirella.delia@giustizia.it).

~ **Consultazione della Banca Dati e Collegamento alla Banca Dati**

In linea con quelle che sono le finalità e gli obiettivi del progetto, la Banca dati che raccoglie i provvedimenti ex art. 185 bis c.p.c. è consultabile liberamente da ogni soggetto, interno o esterno al singolo processo ed al Tribunale (avvocati, consulenti di ufficio, utente esterno), attraverso il sito ufficiale del Tribunale di Foggia, nella cui home page figura apposita icona che collega l'utente alla Banca Dati, consentendone la consultazione.

Il collegamento alla Banca Dati può essere sempre operato attraverso il seguente link :

www.giustizia.bari.it/buone_prassi_menu.aspx

(www.giustizia.bari.it/buone_prassi_menu.aspx).

Il link di collegamento alla Banca Dati può essere creato a cura del soggetto (funzionario designato e/o società convenzionata) localmente incaricato di aggiornare il sito web dell'Ufficio Giudiziario.

Foggia, 12 aprile 2018.

Redatto a cura

del magistrato referente del progetto dott.ssa Mirella Delia

del RID per il settore civile dott.ssa Valeria Spagnoletti

del magrif per il settore civile del Tribunale di Foggia dott.ssa Caterina Lazzara